



POLICY PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI E RELATIVI CONTROLLI INTERNI

Owner della Policy	Responsabile BSH Affari Generali e Comunicazione
Versione e delibera	Versione n. 2 deliberata in data 30 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione di BSH
Destinatari	Tutte le Società del GBS

Revisioni

27.04.2017	versione 1.0	
30.03.2021	versione 2.0	Modifica normativa di riferimento; Eliminazione capitolo per le società diverse dagli intermediari

vigilati;
Modifica del perimetro
delle società
considerate
“intermediari vigilati”
(inserimento Fabrick,
eliminazione Sella SGR)

INDICE

1. POLICY STATEMENT.....	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
3. MODALITA' DI AGGIORNAMENTO	4
4. OBIETTIVI E DESTINATARI.....	4
5. MISURE DI PROPORZIONALITA'.....	4
6. PROCESSI.....	5
7. RUOLI E RESPONSABILITA' SPECIFICI.....	5
8. PRINCIPI E REGOLE	6
9. CONTROLLI INTERNI	14
10. POTERI E DELEGHE REGOLATI DALLA POLICY.....	22
11. DEFINIZIONI.....	22

1. POLICY STATEMENT

Con il 33° aggiornamento, del 23 giugno 2020, Banca d'Italia ha introdotto nella Parte III della Circolare n. 285, "*Disposizioni di vigilanza per le banche*", il nuovo Capitolo 11), "*Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati*". Con l'entrata in vigore delle Disposizioni aggiornate, è stato abrogato il Capitolo 5 del Titolo V della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

Banca d'Italia nelle citate disposizioni, esplicita che "*La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.*".

Inoltre "*In tale prospettiva sono individuate come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti aziendali, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca o del gruppo bancario in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative. Una parte correlata e i soggetti ad essa connessi costituiscono il perimetro dei "soggetti collegati" cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali della presente disciplina (...)*".

Le definizioni di cui al Capitolo 11 del presente documento costituiscono parte integrante della normativa qui disposta.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "*Disposizioni di vigilanza per le banche*" - 33° aggiornamento, introduzione nuovo capitolo 11 "*Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati*"

Art. 53, comma 1, lettere b) e d), Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Art. 53, commi 4, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).

Art. 67, comma 1, lettere b) e d), Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)

Regolamento CE n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008

Art. 136, Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)

Artt. 2390 e 2391-bis del Codice Civile

Art. 2634 del Codice Civile

Art. 137, Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)

Art. 13 D.L. n. 269/2003 (convertito dalla Legge 24/11/2003 n. 326 "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi")

Principio 20 “Operazioni con parti collegate” dei “Principi fondamentali per un’efficace vigilanza bancaria”, documento aggiornato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel settembre 2012.”

Le disposizioni sopra elencate costituiscono parte integrante del presente Documento.

3. MODALITA' DI AGGIORNAMENTO

La presente policy è modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

Identicamente, le Società del Gruppo recepiscono la presente policy con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

Gli Amministratori indipendenti e i Collegi Sindacali esprimono pareri analitici e motivati sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina.

Detti pareri, inoltre, sono vincolanti ai fini delle delibere dei Consigli di Amministrazione.

4. OBIETTIVI E DESTINATARI

Al fine di “*preservare la corretta allocazione delle risorse*” e “*tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative*”, Banca d’Italia dispone che ciascuna banca e ciascun gruppo bancario si dotino di apposite procedure deliberative, adeguatamente formalizzate.

Dette procedure sono strumentalmente “*dirette a preservare l’integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati*” e, quindi comportano:

- il separato coinvolgimento degli Amministratori indipendenti in sede di delibera, anche nelle ipotesi in cui la delibera sia di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- la valorizzazione del ruolo del Collegio Sindacale.

I destinatari della presente policy sono tutte le società del gruppo Sella.

5. MISURE DI PROPORZIONALITA'

Le disposizioni contenute nel presente Documento trovano applicazione all’interno del gruppo Sella, per tutte le società appartenenti al Gruppo.

Le Società estere del Gruppo adottano la presente procedura nei limiti in cui non contrasta con la regolamentazione del Paese in cui operano.

Si definiscono “Intermediari Vigilati” ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di operazioni con soggetti collegati: le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento appartenenti al gruppo Sella e che hanno un ammontare di fondi

propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del Gruppo¹.

Le parti correlate degli Intermediari Vigilati (come sopra definiti) e i loro soggetti connessi concorrono a formare il perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo.

Anche le società del gruppo Sella diverse dagli Intermediari Vigilati sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente documento, in ottemperanza a quanto indicato dalla Circolare n. 285 di Banca d'Italia (Parte Terza - Capitolo 11 - Sezione III) che richiede, al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con soggetti collegati compiute dalle società diverse dagli Intermediari Vigilati, che la società capogruppo fornisca a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti in tema di operazioni con soggetti collegati, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interessi. Si invitano pertanto tali società, in ottemperanza al principio di proporzionalità, ad applicare l'iter deliberativo previsto per le operazioni non esenti, e di fornire, su richiesta della Capogruppo, l'elencazione delle suddette operazioni, con esclusione delle operazioni che rientrano nelle esenzioni previste dal Capitolo 8.

Il capitolo "Controlli Interni" costituisce documento conclusivo, rivolto essenzialmente agli "Intermediari vigilati".

6. PROCESSI

4.08.01 Adempimenti e compensi organi sociali	Il processo descrive le attività relative alla selezione, nomina e cura degli adempimenti relativi ai componenti degli organi sociali.
---	--

7. RUOLI E RESPONSABILITA' SPECIFICI

Responsabili Segreterie societarie - comunicano alla segreteria di Gruppo qualsiasi variazione relativa alle parti correlate e ai soggetti connessi di cui siano a conoscenza.

Amministratori indipendenti - quando richiesto rilasciano pareri preventivi in merito a specifiche operazioni con i soggetti collegati.

Consiglio di Amministrazione - sottopone all'assemblea le eventuali operazioni previste da statuto, approva le operazioni di propria competenza, prende atto delle periodiche informative sulle operazioni individuali e nel caso della capogruppo delle operazioni di gruppo.

Collegio Sindacale - quando richiesto rilascia pareri preventivi in merito a specifiche operazioni con i soggetti collegati.

¹ Al momento della redazione della presente Policy gli Intermediari Vigilati del Gruppo, così come definiti dalla relativa disciplina, sono: Banca Sella Holding, Banca Sella, Banca Patrimoni Sella & C., Sella Leasing, Sella Personal Credit e Fabrick.

Direzioni competenti delle società coinvolte (Area Crediti – Area Finanza – Area Acquisti – Area Partecipazioni – Area Raccolta) – forniscono completa e adeguata informativa agli amministratori indipendenti sulle operazioni oggetto di delibera.

8. PRINCIPI E REGOLE

8.1 Identificazione delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi

La Segreteria di Gruppo identifica le Parti Correlate sulla base delle informazioni raccolte o comunque in suo possesso e cura la predisposizione di un Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Connessi (di seguito “Registro Soggetti Collegati”), unico per tutto il gruppo Sella.

Il Registro Soggetti Collegati è tempestivamente aggiornato sulla base delle comunicazioni che pervengano da parte delle Parti correlate riguardo alle circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche nel perimetro dei “soggetti collegati”.

Inoltre, le informazioni contenute nel Registro Soggetti Collegati sono verificate, due volte l’anno:

- nel mese di febbraio: sulla base delle autodichiarazioni richieste dalla Segreteria di Gruppo e rese dalle Parti Correlate di cui ai numeri 1), 2) e 3) della definizione di Parti Correlate nonché sulla base delle informazioni di cui dispone e di quelle raccolte presso i servizi competenti, per le Parti Correlate di cui al numero 4) della definizione di Parti Correlate.
- nel mese di agosto: sulla base di visure richieste a campione sui nominativi delle Parti Correlate di cui ai numeri 1), 2) e 3) della definizione di Parti Correlate nonché sulla base delle informazioni di cui dispone e di quelle raccolte presso i servizi competenti, per le Parti Correlate di cui al numero 4) della definizione di Parti Correlate.

I soggetti qualificabili come Parti correlate ai sensi della presente disciplina cooperano con le banche e gli intermediari con cui intrattengono rapporti al fine di consentire loro un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti connessi.

E’ dovere delle Parti correlate, altresì, comunicare tempestivamente alla Segreteria di Gruppo le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei soggetti collegati.

Una copia del Registro Soggetti Collegati, debitamente aggiornato dalla Segreteria di Gruppo, viene resa disponibile alle Segreterie delle società del Gruppo sulla Intranet aziendale nella sezione Corporate Governance.

E’ cura della Segreteria di Gruppo:

- archiviare e conservare la documentazione prodotta dagli esponenti aziendali.
- curare l’apposizione/modifica dei blocchi operativi nell’apposita procedura informatica;
- curare la pubblicazione di apposito elenco sulla Intranet aziendale.

Appositi sistemi informativi consentono:

- il tempestivo censimento dei Soggetti collegati sin dalla fase di instaurazione dei rapporti;
- alle Banche del Gruppo una conoscenza aggiornata dei Soggetti collegati;
- la registrazione delle movimentazioni relative ai Soggetti collegati.

8.2 Gli Amministratori Indipendenti

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, gli Amministratori Indipendenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione di un Comitato "Soggetti Collegati", interno al Consiglio di Amministrazione e formato integralmente da Amministratori indipendenti.

Laddove richiesto dalle regole contenute nel seguito del presente Capitolo, gli Amministratori indipendenti rilasciano pareri preventivi in merito a specifiche Operazioni con soggetti collegati.

Gli Amministratori indipendenti si riuniscono quando occorra e, comunque, almeno una volta l'anno.

Le riunioni degli Amministratori Indipendenti sono convocate e presiedute dal componente più anziano di età e sono assistite da un Segretario scelto anche al di fuori dei partecipanti; delle riunioni viene redatto un verbale, riportato in apposito libro. Il libro è conservato sotto la responsabilità di ciascuna Segreteria societaria.

I pareri espressi dagli Amministratori indipendenti in conformità al presente Capitolo devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Le Segreterie societarie delle Banche e delle Società del Gruppo interessate dalla presente disciplina:

- supportano gli Amministratori Indipendenti ed i Segretari delle relative riunioni per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Capitolo;
- supportano le Direzioni competenti per le attività disciplinate dal presente Capitolo e ricevono copia di tutte le deliberazioni assunte dalle Direzioni medesime sulla presente materia.

La convocazione delle riunioni può avvenire su richiesta di ciascuna Direzione competente. A tal fine, la Direzione competente contatta la Segreteria Societaria della Banca o della Società interessata.

8.3 Il Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale di ciascuna società interessata dal presente Capitolo è destinatario degli stessi flussi informativi diretti al Consiglio di Amministrazione.

I pareri espressi dal Collegio Sindacale in conformità al presente Capitolo devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

8.4 Regole istruttorie e competenze deliberative

Per assicurare agli Amministratori indipendenti approfondita conoscenza delle Operazioni con soggetti collegati, la Direzione competente fornisce ai medesimi, tempestivamente e almeno sei giorni prima della data prevista per la riunione degli Amministratori indipendenti, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, individuando ed evidenziando, tra l'altro:

- le controparti;
- il tipo di operazione;
- le condizioni economiche;
- la convenienza per la società;
- i rischi derivanti dall'operazione;
- l'impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento agli interessi in potenziale conflitto.

Gli Amministratori Indipendenti possono farsi assistere, a spese della società (nell'ambito dell'ammontare complessivo, di tali spese, definito previo parere favorevole del Collegio Sindacale) da esperti indipendenti.

Gli Amministratori Indipendenti rappresentano le eventuali lacune o le inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa ai soggetti competenti a deliberare.

In caso di Operazioni di maggiore rilevanza, in fase di trattativa, la Direzione competente è tenuta a richiedere un'apposita riunione degli Amministratori indipendenti ai fini del loro opportuno coinvolgimento nella fase istruttoria, disposto dal punto 8.9 del presente Capitolo.

Le delibere in materia di credito relative ad operazioni con Soggetti Collegati sono di competenza esclusiva del Comitato Fidi² della Banca del Gruppo interessata, salvo che non spettino – sulla base dello statuto o sulla base della regolamentazione interna in materia di erogazione del credito - al Consiglio di Amministrazione.

Fanno eccezione le delibere riguardanti i limiti di spesa delle carte di credito concesse a Soggetti Collegati la cui competenza decisionale resta attribuita secondo gli ordinari regole e poteri interni in materia.

8.5 Rilevazione delle Operazioni

Ciascuna Direzione competente rileva – in sede di avvio dell'istruttoria e, comunque, prima del perfezionamento - le Operazioni con soggetti collegati rientranti nella propria competenza deliberativa o istruttoria e - in base ai successivi punti del presente Capitolo e alle Definizioni di cui alla Sezione 11- le qualifica come:

- Operazione di importo esiguo;
- Operazioni ordinarie;
- Operazioni non ordinarie;
- Operazioni di maggiore rilevanza;
- Operazioni Infragruppo;

² Ci si riferisce al Comitato Fidi centrale istituito e regolato dagli statuti delle banche e delle società del gruppo Sella.

- Operazioni rientranti in Delibere Quadro.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la società cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Ciascuna Direzione competente evidenzia delle Operazioni con soggetti collegati esaminate e delle decisioni assunte, e, con l'ausilio della rispettiva Segreteria Societaria, ne fornisce informativa trimestrale al proprio Consiglio di Amministrazione.

Entro i mesi di febbraio e settembre ciascuna Direzione competente indirizza alla Segreteria di Gruppo di Banca Sella Holding l'elenco completo di tutte le Operazioni con soggetti collegati compiute nel corso del semestre precedente (rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno), suddivise per tipologia di operazione e Soggetti collegati.

La Segreteria di Gruppo di Banca Sella Holding, semestralmente, aggrega i suddetti flussi provenienti da tutte le Direzioni competenti e produce un rapporto che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

8.6 Operazioni di importo esiguo

Le Operazioni di importo esiguo, operazioni il cui controvalore non eccede il minore tra 1.000.000 di Euro e l'importo corrispondente allo 0,05% dell'ammontare dei fondi propri consolidati sono escluse dall'applicazione delle regole decisionali e dalle procedure di riporto disposte dal presente Capitolo.

8.7 Operazioni ordinarie

Nel caso di Operazioni ordinarie, la Direzione competente non è soggetta a particolari regole o vincoli per la delibera o l'istruttoria delle Operazioni medesime, a condizione che la delibera contenga elementi che ne comprovino il carattere ordinario.

Pertanto, ciascuna Direzione competente elabora, formalizza opportunamente e rivede annualmente appositi criteri per la qualificazione delle operazioni come "Operazioni ordinarie", tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

- non estraneità dell'oggetto dell'operazione rispetto all'attività svolta dalla Direzione competente;
- ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività svolta dalla Direzione;
- entità dell'operazione, soprattutto considerata in termini relativi rispetto alle analoghe operazioni effettuate dalla società;
- tipicità dei termini e delle condizioni contrattuali;
- semplicità dello schema economico e/o contrattuale;
- natura della controparte;
- assenza di anomalie nell'andamento del rapporto.

I criteri per la qualificazione delle operazioni come "Operazioni Ordinarie" sono indicati al successivo Capitolo 9, Politiche dei Controlli, e in caso di modifiche sostanziali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori Indipendenti esprimono il proprio parere preliminare in merito alla determinazione dei suddetti criteri.

8.8 Operazioni non ordinarie

Per il compimento di “Operazioni non ordinarie”, la Direzione competente è tenuta a richiedere il parere preventivo agli Amministratori indipendenti delle società specificamente interessate.

In particolare, la Direzione competente fornisce, tempestivamente e almeno sei giorni lavorativi prima della data di delibera dell’operazione, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell’operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, etc.).

Gli Amministratori indipendenti esprimono un parere preventivo e motivato sull’interesse della società al compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all’organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori indipendenti.

La delibera fornisce adeguata motivazione in merito a:

1. l’opportunità e la convenienza economica dell’operazione per la banca;
2. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

L’Organo deliberante fornisce al Consiglio di Amministrazione della propria società, una informativa trimestrale sulle Operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le Operazioni sulle quali gli Amministratori indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato, non appena deliberate, sono singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della società, nonché al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della Capogruppo.

8.9 Operazioni di maggiore rilevanza

Sono riservate all’esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo che per legge o statuto la competenza non spetti all’assemblea, le deliberazioni riguardanti Operazioni con Soggetti collegati che generino attività di rischio verso una parte correlata e i relativi soggetti connessi superiori ai limiti indicati nella tabella sotto riportata, in cui le percentuali sono riferite ai fondi propri a livello consolidato e individuale:

Limite prudenziale	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o con influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Consolidato	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15%
		Altre parti correlate		
		7,5%	10%	20%
Individuale	20%			

Oltre quanto già previsto dal precedente punto 8.8, in caso di “Operazioni di maggiore rilevanza”, gli Amministratori Indipendenti della Società del Gruppo interessata sono coinvolti nella fase delle trattative e in quella dell’istruttoria attraverso la ricezione da parte della Direzione competente di una relazione completa e tempestiva, che illustri puntualmente:

- le possibili controparti;
- il tipo o i tipi di operazione oggetto di trattativa;
- le possibili condizioni economiche;
- la convenienza per la società;
- i rischi derivanti dall’operazione;
- l’impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento agli interessi in potenziale conflitto.

La relazione deve essere aggiornata ogni volta che si verificano eventi tali da modificare sostanzialmente uno o più dei sopra elencati elementi.

Gli Amministratori indipendenti hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria.

Inoltre, in caso di “Operazioni di maggiore rilevanza”:

- a) in caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori indipendenti, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio sindacale a cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull’operazione; al parere reso dall’organo con funzione di controllo si applicano le previsioni in materia di parere preventivo e di regole deliberative di cui al precedente punto 8.8;
- b) le operazioni compiute sulle quali gli Amministratori indipendenti o il Collegio sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, almeno annualmente, a conoscenza dell’assemblea dei soci.

In ogni caso, per l’approvazione delle “Operazioni di maggiore rilevanza” da parte delle Banche e delle Società del Gruppo è richiesto, anche, il parere preventivo del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

8.10 Operazioni di competenza assembleare

Se la competenza a deliberare operazioni con soggetti collegati è rimessa, per legge o eventualmente per statuto, all'assemblea degli azionisti, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'assemblea.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte degli Amministratori indipendenti, è richiesto un parere preventivo anche al Collegio sindacale a cui va resa congrua informativa - nei tempi e nei contenuti - sull'operazione; al parere reso dall'organo con funzione di controllo si applicano le previsioni in materia di parere preventivo e di regole deliberative di cui al precedente punto 8.8.

8.11 Operazioni infragrupo - Esenzione e principi di rilevazione degli interessi di altri soggetti collegati

Per le "Operazioni infragrupo", nell'ipotesi in cui nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati (diversi dalla società del Gruppo), la Direzione competente non è soggetta a particolari regole o vincoli per la delibera o l'istruttoria delle Operazioni medesime. Sono fatte salve le diverse regole, vincoli o adempimenti eventualmente applicabili in attuazione di legge o regolamento.

Tuttavia, come sopra descritto, ciascuna Direzione competente indirizza trimestralmente alla Segreteria societaria della rispettiva Società del Gruppo e semestralmente alla Segreteria di Gruppo di Banca Sella Holding l'elenco completo di tutte le Operazioni infragrupo compiute nel corso del periodo precedente, suddivise per tipologia di operazione e Soggetti collegati.

La Segreteria di Gruppo di Banca Sella Holding, semestralmente, aggrega i flussi provenienti da tutte le Direzioni competenti e produce un rapporto che viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Qualora nell'operazione infragrupo sussistano significativi interessi di soggetti collegati diversi dalle società coinvolte e dalle società del Gruppo, la Direzione competente è tenuta ad attenersi alle regole previste, a seconda della tipologia di operazione, dai precedenti paragrafi.

La sussistenza di significativi interessi di Soggetti collegati diversi dalle società coinvolte è valutata dalla Direzione competente tenendo conto dei destinatari, diretti e indiretti, dei benefici economici e patrimoniali derivanti dall'operazione.

In una "Operazione infragrupo" sussistono significativi interessi di Soggetti collegati diversi dalle società coinvolte e dalle società del Gruppo almeno nelle ipotesi in cui:

- il corrispettivo pagato da una Società sia utilizzato dall'altra per soddisfare un debito nei confronti di un Soggetto collegato;
- un Soggetto collegato, non appartenente al Gruppo, detenga autonomamente, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 20% in una delle società tra cui interviene l'"Operazione infragrupo".

8.12 Perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi o extra-giudiziali

L'iscrizione di perdite, i passaggi a sofferenza, il perfezionamento di accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi a operazioni con soggetti collegati sono istruite e

deliberate secondo le stesse regole previste dal presente Capitolo per il compimento di operazioni con soggetti collegati.

8.13 Operazioni ex art. 136 TUB

Le Operazioni delle Banche con soggetti collegati rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB sono deliberate secondo le regole ivi previste e, pertanto, non è richiesto il parere preventivo degli Amministratori indipendenti, sebbene rimangano applicabili le regole istruttorie previste per le Operazioni con soggetti collegati. Pertanto, per le Operazioni con soggetti collegati rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, valgono:

- i) nella fase istruttoria, le regole di cui al punto 8.4;
- ii) nella fase deliberativa, le sole regole previste al capoverso 5 del punto 8.8.

8.14 Delibere Quadro

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere effettuate sulla base di Delibere Quadro per la cui assunzione la Direzione competente deve rispettare regole conformi alle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili, la Direzione competente tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le singole operazioni compiute a valere su tali Delibere Quadro non sono assoggettate alle regole previste nei paragrafi precedenti.

Le Delibere Quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad 1 anno.

Le Delibere Quadro riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle Delibere Quadro la Direzione competente fornisce, trimestralmente, completa informativa al Consiglio di Amministrazione.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibere Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con soggetti collegati.

8.15 Operazioni urgenti³

Il carattere di urgenza dell'operazione sussiste quando occorra procedere con assoluta tempestività alla sua esecuzione poiché un eventuale ritardo appaia come potenzialmente produttivo di perdite o di mancati ricavi, o comunque di un servizio inadeguato nei confronti del soggetto collegato.

La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

³ La presente disposizione è efficace per ciascuna società solo nel caso in cui lo statuto attribuisca espressamente al Consiglio di Amministrazione il potere di disciplinare la presente fattispecie, così come richiesto dal punto 3.7.4. della Circolare n. 285, "Disposizioni di vigilanza per le banche", Parte Terza - Capitolo 11 - Sezione III.

In casi di urgenza non si applicano le regole previste dai punti 8.4, 8.8, 8.9, 8.10 e 8.13.

In ogni caso, prima del compimento dell'operazione, il Direttore Generale, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale devono essere informati delle ragioni di urgenza.

Ove uno o più di detti soggetti, nonché uno degli Amministratori indipendenti, non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'assemblea.

Entro il giorno 10 di ogni mese, ciascuna Direzione competente e la Segreteria societaria di ciascuna società indirizzano alla Segreteria di Gruppo di Banca Sella Holding l'elenco completo di tutte le operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza compiute nel corso del mese precedente, suddivise per tipologia di operazione e Soggetti collegati.

La Segreteria di Gruppo di Banca Sella Holding aggrega i flussi provenienti da tutte le Direzioni competenti e produce un rapporto semestrale che viene sottoposto all'esame del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

8.16 Informativa alla Capogruppo

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti collegati di cui al Capitolo 11 della Circolare 285 "Disposizioni di vigilanza per le banche" ciascuna Direzione competente rende tempestivamente disponibili alla Capogruppo medesima le informazioni relative a:

- una descrizione di ciascuna delle operazioni con Soggetti collegati effettuate;
- i Soggetti collegati a cui ciascuna di esse è riferibile;
- l'ammontare dell'operazione;
- ogni altra informazione utile a determinare l'eventuale esposizione assunta a seguito del compimento dell'operazione stessa.

Identicamente, ciascuna Direzione competente rende tempestivamente disponibile alla Capogruppo le indicazioni relative:

- ai plafond deliberati per le delibere quadro;
- al periodico utilizzo del suddetto plafond.

9. CONTROLLI INTERNI

9.1 Settori di attività e tipologie di rapporti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse.

Nella Tabella n. 1 si trovano elencate, per ciascuna Direzione/Società (settore di attività) interessate dalla presente disciplina, le operazioni che possono determinare conflitti d'interesse.

Tabella n 1

Operazioni e attività di rischio

Area	Società di riferimento	Operazione	Attività di rischio	Limiti	Procedure
Crediti	Banche del Gruppo	Impieghi (prodotti del credito oggetto di delibera, es. mutuo, finanziamento, affidamento, ...)	SI	✓	✓
Crediti	Banche del Gruppo	Garanzie rilasciate ed impegni	SI	✓	✓
Crediti	Banche del Gruppo	Trasformazione del credito (es. cessione del credito in cambio di quote di partecipazione -> controllo)	SI	✓	✓
Segreteria del CdA di BSH	Banche e Società del Gruppo	Partecipazioni di maggioranza	SI	✓	✓
Finanza	Banche del Gruppo	Partecipazioni di minoranza	SI	✓	✓
Finanza	Banche del Gruppo	Gestione portafogli di proprietà (comprende acquisto / sottoscrizione obbligaz.)	SI	✓	✓
Finanza	Banche e Società del Gruppo	Cartolarizzazioni	SI	✓	✓
Servizi Tecnici	Banche e Società del Gruppo	Acquisti	Solo in caso di impegni e anticipi	✓	✓
SISPA	Banche del Gruppo	RIBA (collegati a linea di fido – Vedi Crediti)	SI	✓	✓
Raccolta	Banche del Gruppo	Attività di raccolta, consulenza e assistenza regolate da condizioni contrattuali standardizzate	NO	✓	✓
Banca Patrimoni Sella & C.	Banca Patrimoni Sella & C.	Contratti di Agenzia e Anticipi ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede	SI	✓	✓
Sella Leasing	Sella Leasing	Leasing, portafogli di proprietà	SI	✓	✓
Sella Personal Credit	Sella Personal Credit	Credito al consumo (comprende le carte) e leasing auto, portafogli di proprietà	SI	✓	✓
Fabrick	Fabrick	Erogazione di servizi di pagamento, aggregazione di conti e inizializzazione di servizi di pagamento, e di servizi accessori ai clienti finali	NO	✓	✓

Nei successivi punti, le Direzioni e le Società interessate hanno individuato:

- a. le "Operazioni ordinarie" e le "Operazioni non ordinarie";
- b. ove ritenuto congruo, i casi in cui l'assunzione delle attività di rischio debba essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi:
 - prestate da soggetti indipendenti rispetto ai soggetti collegati;
 - il cui valore non sia positivamente correlato con il merito del credito del prestatore.

A) EROGAZIONE DEL CREDITO

1) Criteri per la determinazione delle operazioni ordinarie

I seguenti criteri sono comuni alle Banche del Gruppo in materia di erogazione del credito.

Sono considerate ordinarie le operazioni che presentano gli elementi indicati di seguito:

- i - Ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività svolta dalla Direzione Crediti
- ii - Esiguità dell'operazione, considerata in termini relativi rispetto alle analoghe operazioni effettuate dalla società (parametro quantitativo) - L'operazione è non ordinaria qualora gli importi richiesti eccedano i limiti deliberabili in autonomia dai comitati centrali. In tal caso, la deliberazione in merito all'operazione è attribuita al Consiglio di Amministrazione della Banca interessata.
- iii - Applicazione dei termini e delle condizioni contrattuali standard.
- iv - Natura della controparte - Valutazione (opportunitamente motivata) da effettuarsi caso per caso.

2) Casi in cui l'assunzione delle attività di rischio deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi:

- prestate da soggetti indipendenti rispetto ai soggetti collegati;
- il cui valore non sia positivamente correlato con il merito del credito del prestatore

Parametro: l'ammontare delle attività di rischio è pari o maggiore al 3% dell'ammontare dei fondi propri.

B) AREA FINANZA

Per quanto concerne l'Area Finanza, considerate la particolarità e la peculiarità dell'attività svolta dalla medesima, la definizione di operazione ordinaria è la seguente: "*sono ordinarie le normali operazioni di tesoreria rientranti nelle linee di affidamento deliberate di volta in volta dagli organi competenti*".

Le operazioni non ricadenti nella presente definizione sono da qualificare come non ordinarie.

C) AREA ACQUISTI

Sono considerate operazioni non ordinarie tutte le operazioni di acquisto o di cessione di beni e/o servizi effettuate per un corrispettivo pari o superiore ad Euro 1.000.000.

D) ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI

Con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni, si rinvia alle specifiche regole dettate dallo Statuto Sociale delle società interessate nonché a quanto disposto dalla “Policy in materia di partecipazioni” adottata dal Gruppo.

E) RACCOLTA

Occorre specificare che, con riferimento alle attività connesse alla prestazione dei servizi di investimento, i potenziali conflitti di interesse inerenti i rapporti intercorrenti con soggetti collegati trovano le seguenti mitigazioni:

- la standardizzazione delle condizioni contrattuali cui sono sottoposte le singole operazioni rientranti nelle attività medesime;
- la presenza di presidi atti a prevenire e gestire i possibili conflitti di interesse e ad assicurare la trasparenza delle suddette attività, adottati dal gruppo Sella in attuazione della normativa vigente.

Ciò detto, potendosi ravvisare una “non ordinarietà” delle operazioni qualora dalla stesse si originassero dei volumi commissionali di notevole entità, si ritiene che nella definizione di operazioni “non ordinarie” possano rientrare quelle riferibili ad uno stesso soggetto collegato che dovessero originare commissioni annue superiore a 500.000 euro.

F) SELLA LEASING S.P.A.

Sono considerate ordinarie le operazioni che presentano gli elementi indicati di seguito:

i - Ricorrenza del tipo di operazione nell’ambito dell’attività svolta dalla Direzione.

ii - Entità dell’operazione, considerata in termini relativi rispetto alle analoghe operazioni effettuate dalla società (parametro quantitativo) – L’operazione è non ordinaria qualora gli importi richiesti eccedano i limiti deliberabili in autonomia dai comitati centrali. In tal caso, la deliberazione in merito all’operazione è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

iii - Tipicità dei termini e delle condizioni contrattuali - Valutazione (opportunamente motivata) da effettuarsi caso per caso.

iv – Natura della controparte - Valutazione (opportunamente motivata) da effettuarsi caso per caso.

G) SELLA PERSONAL CREDIT S.p.A.

La Direzione di Sella Personal Credit considera “non ordinarie” le seguenti operazioni:

- a. Operazioni di Cartolarizzazione
- b. Consulenze

Si tratta anche di operazioni non consuete ed occasionali, effettuate in seguito ad indicazioni della Direzione Generale. Ove applicabile, la Procedura Acquisti, e i conseguenti iter autorizzativi, sono allocati presso la Capogruppo, inoltre l'Amministratore Delegato ha in Sella Personal Credit poteri autorizzativi fino ad un importo massimo di 260.000 euro (rientranti quindi nei limiti quantitativi della normativa). Importi superiori vengono portati in delibera al Consiglio di Amministrazione

La Direzione di Sella Personal Credit S.p.A., considera operazioni ordinarie:

1. Acquisto di hardware/software da società connesse con un soggetto collegato;
2. Affidamento di lotti di recupero crediti;
3. Cessione pro soluto di crediti.

Inoltre, valgono le seguenti ulteriori specificazioni e eccezioni:

i - Ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività svolta dalla Direzione competente - Valutazione (opportunamente motivata) da effettuarsi caso per caso.

ii - Entità dell'operazione, considerata in termini relativi rispetto alle analoghe operazioni effettuate dalla società (parametro quantitativo) - Valutazione (opportunamente motivata) da effettuarsi caso per caso.

iii - Atipicità dei termini e delle condizioni contrattuali - Criterio applicabile esclusivamente alle consulenze.

iv - Semplicità dello schema economico - Criterio applicabile esclusivamente alle consulenze e alle cartolarizzazioni.

v - Natura della controparte - Valutazione (opportunamente motivata) da effettuarsi caso per caso.

vi - Presenza di anomalie nell'andamento del rapporto - Criterio applicabile esclusivamente alle consulenze e alle cartolarizzazioni.

H) FABRICK S.p.A.

La Direzione di Fabrick considera “ordinarie” le operazioni aventi ad oggetto l'erogazione di servizi di pagamento, ovvero aggregazione di conti e inizializzazione di servizi di pagamento, e di servizi accessori ai clienti finali (PSU).

9.2 Propensione al rischio e profili strategici

A) PROFILO STRATEGICO E CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEL GRUPPO SELLA

Per quanto attiene al profilo strategico del gruppo Sella, questo si trova sintetizzato nella sua Mission, consistente nel *“Fare Banca, Finanza, Assicurazione:*

- a. *nel rispetto dei nostri valori,*
- b. *in modo prudente, responsabile e corretto,*
- c. *creando valore nel tempo ai nostri Clienti e ai nostri Stakeholder,*
- d. *conseguendo profitti in modo sostenibile, stabilmente e nel lungo periodo”.*

Per quanto attiene alle caratteristiche organizzative, la struttura societaria risulta essere influenzata dalla struttura proprietaria che, fin dall'origine della Società (anno 1886), ha avuto carattere ristretto: i soci fondatori furono dieci.

Attualmente, il controllo del gruppo Sella è riconducibile alla Maurizio Sella S.a.a. Il passare delle generazioni ha determinato, naturalmente, una maggior diffusione del capitale nelle mani di un maggior numero di persone fisiche, azioniste della Maurizio Sella S.a.a., dando origine ad un assetto proprietario, indiretto, configurabile come prossimo ad una *“family public company”*.

Banca Sella Holding S.p.A. è la Banca Capogruppo del gruppo Bancario Sella che svolge le attività bancaria e finanziaria.

Per quanto attiene ai livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo, determinati in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in relazione all'ammontare dei fondi propri consolidati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati, detti livelli sono stati determinati in coerenza con i limiti interni previsti per gli indicatori di monitoraggio del rischio di concentrazione⁴. Detta misura di massima propensione al rischio si attesta pari al 30% del patrimonio di vigilanza nel caso in cui le esposizioni siano calcolate sugli utilizzi, ovvero pari al 65% del patrimonio di vigilanza nel caso in cui le esposizioni siano calcolate sugli accordati.

Oltre suddetti limiti, le Direzioni responsabili per le attività di rischio che abbiano determinato il superamento sottoporranno al Consiglio di Amministrazione di Banca Sella Holding uno specifico piano di rientro ovvero una motivata proposta di deroga ai suddetti limiti.

In caso di modifica suddetti limiti vengono riesaminati dal Consiglio di Amministrazione annualmente, nel mese di febbraio.

Il rispetto dei suddetti limiti è soggetto a verifica mensile.

⁴ Ci si riferisce, nello specifico, agli indicatori, calcolati a livello consolidato, “% primi 20 utilizzi/patrimonio di base” e “primi 20 accordati/patrimonio di base”. Le soglie degli utilizzi e degli accordati calcolati sul patrimonio di base sono state riproporzionate sul patrimonio di vigilanza.

B) SUPERAMENTO DEI LIMITI ALLE ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI COLLEGATI

Limiti

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, riferiti all'ammontare dei fondi propri consolidati

Verso una parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi:

- a. 5% nel caso di una parte correlata che sia:
 - un esponente aziendale;
 - un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- b. 7,5% nel caso di una parte correlata che sia:
 - un partecipante diverso da quelli sub a.;
 - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- c. 15% negli altri casi.

Verso un'altra parte correlata e relativi soggetti connessi:

- a. 5% nel caso di una parte correlata che sia un esponente aziendale;
- b. 7,5% nel caso di una parte correlata che sia un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole;
- c. 10% nel caso di una parte correlata che sia:
 - un partecipante diverso da quelli sub b.;
 - un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali;
- d. 20% negli altri casi.

Nel rispetto dei limiti consolidati, ciascuna banca può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20% dell'ammontare dei fondi propri individuali.

Per il calcolo del limite individuale le singole banche considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di gruppo.

Modalità di calcolo

Ai fini della presente disciplina, le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di

strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi.

Nel caso in cui tra la banca o il gruppo bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore. Sono escluse dai limiti sopra illustrati le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre.

Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati viene assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o della Capogruppo uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

La Direzione che verifica il suddetto superamento ne dà immediata comunicazione:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione della propria Società;
- agli Amministratori Indipendenti della propria Società;
- al Collegio Sindacale della propria Società;
- alla Segreteria di Gruppo di Banca Sella Holding.

A sua volta, la Segreteria di Gruppo di Banca Sella Holding, altrettanto immediatamente, informa:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo;
- il Collegio Sindacale della Capogruppo.

La Capogruppo predispose, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Inoltre, la Capogruppo, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

Le situazioni in cui le operazioni con soggetti collegati richiedano garanzie prestate da indipendenti sono indicate al paragrafo precedente.

9.3 Processi di controllo

Le società, istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

A) RISK MANAGEMENT

Il servizio BSH Risk Management effettua due tipologie di controlli: (i) il controllo di secondo livello sulla segnalazione trimestrale verso l'Autorità di Vigilanza; (ii) la simulazione condotta in fase di valutazione di una nuova operazione nell'ambito delle Operazioni di Maggior Rilievo, come definite dalla Policy Operazioni di Maggior Rilievo della Capogruppo.

B) COMPLIANCE

Il servizio GBS Compliance verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

C) REVISIONE INTERNA

Le funzioni di controllo di III livello delle Società del Gruppo interessate, nell'ambito delle rispettive prerogative e in base ai piani di audit approvati, verificano periodicamente l'osservanza delle politiche interne, segnalano tempestivamente eventuali anomalie ai soggetti destinatari dei loro flussi informativi, secondo la relativa policy, nonché, se del caso, suggeriscono revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare i presidi previsti”

D) CONSIGLIERI INDIPENDENTI

Gli Amministratori indipendenti della Capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Come stabilito dal presente Documento, per lo svolgimento dei compiti assegnati, gli Amministratori Indipendenti possono proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione di un Comitato “Soggetti Collegati”, interno al Consiglio di Amministrazione e formato integralmente da Amministratori indipendenti.

Laddove richiesto dalle presenti disposizioni, gli Amministratori indipendenti rilasciano pareri preventivi in merito a specifiche Operazioni con soggetti collegati.

Gli Amministratori indipendenti si riuniscono quando occorre e, comunque, almeno una volta l'anno. Gli Amministratori Indipendenti supportano l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati anche - se ritenuto opportuno o necessario - facendosi promotori di specifiche proposte sulla materia.

Gli Amministratori Indipendenti, annualmente nel mese di marzo, tramite specifica relazione indirizzata al Consiglio di Amministrazione:

- valutano l'organizzazione e lo svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati;
- verificano la coerenza delle attività svolte con gli indirizzi strategici e gestionali.

10. POTERI E DELEGHE REGOLATI DALLA POLICY

ID	NOME	SOGGETTO RESPONSABILE	SOGGETTO DELEGATO	LIMITI	FLUSSI INFORMATIVI	TIPOLOGIA DI ASSEGNAZIONE	CONTROLLI
	Parere in materia di operazioni con parti correlate/soggetti collegati	Amministratori indipendenti	---		Istruttoria da parte della Direzione Competente	Da normativa esterna	---

11. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si fanno proprie le Definizioni di cui alla già citata Circolare della Banca d'Italia n. 285, del 17 dicembre 2013, "Altre disposizioni di vigilanza prudenziale" Parte terza, Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di soggetti collegati", Sezione I "Disposizioni di carattere generale".

Ad integrazione, ai fini del presente Documento, si definiscono:

Amministratore indipendente: l'amministratore che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso almeno dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto della rispettiva Società del Gruppo e dalle altre Disposizioni di Gruppo, così come individuato dal rispettivo Consiglio di Amministrazione.

L'accezione "Amministratori indipendenti" è da intendersi riferita anche all'eventuale "Comitato soggetti collegati" di cui al punto 8.2.

Capogruppo: Banca Sella Holding S.p.A.

Direzione competente⁵: la Direzione della Capogruppo o di altra Società del Gruppo a cui, per competenza o attribuzioni, spetta il compito di istruire la pratica da sottoporre a delibera dell'Organo deliberante. In assenza di Direzioni, si fa riferimento alla Direzione Generale.

Disposizioni di Gruppo: i documenti normativi approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, diffusi da questa tramite Circolare Normativa e recepiti dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo.

Esponente aziendale: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Capogruppo o altra Società del Gruppo. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori e i sindaci. La definizione include i direttori generali, i condirettori generali e i vice-direttori generali.

Gruppo bancario Sella: è il gruppo composto da Banca Sella Holding e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.

Intermediari vigilati: *le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento* appartenenti al gruppo Sella e che hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del Gruppo.

⁵ La definizione tiene conto della struttura organizzativa rappresentata dagli organigrammi del gruppo Sella nei quali l'attività di ciascuna società viene suddivisa in aree funzionali denominate, appunto, Direzioni.

Operazione con soggetti collegati: la transazione con Soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d’Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l’esecuzione di istruzione impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.

Operazioni di maggiore rilevanza: le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo la voce “*Indice di rilevanza del controvalore*” di cui alla specifica TABELLA A alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia del 5% va calcolata secondo le modalità indicate alla voce “*Indice di rilevanza dell’attivo*” di cui allo specifico allegato alle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell’esercizio, con uno stesso soggetto collegato, si provvede a cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza.

Operazioni di minore rilevanza: le operazioni con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza;

Operazioni ordinarie: le Operazioni con soggetti collegati, diverse da quelle di maggiore rilevanza, rientranti nell’ordinaria operatività della società e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, come meglio definite ai precedenti punti 8.7 e 9.1

Nel definire le operazioni della specie, la Direzione competente valuta almeno i seguenti elementi: riconducibilità all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

Operazioni non ordinarie: le Operazioni con soggetti collegati, diverse da quelle di maggiore rilevanza e da quelle ordinarie.

Operazioni di importo esiguo: le operazioni il cui controvalore non eccede il minore tra 1.000.000 di Euro e l’importo corrispondente allo 0,05% dei fondi propri a livello consolidato.

Operazioni infragruppo: le Operazioni con soggetti collegati con o tra società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Capogruppo e quelle con società sottoposte a influenza notevole.

Organo deliberante: l’organo aziendale a cui spetta per legge, regolamento, statuto o delega il potere di deliberare in merito alla specifica Operazione con soggetti collegati.

Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e s.s. del TUB.

Parti correlate: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Capogruppo, con altra banca del gruppo Sella o con un intermediario vigilato appartenente al gruppo Sella:

1. l'esponente aziendale;
2. il partecipante;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Società del Gruppo: la società controllata, direttamente o indirettamente, da Banca Sella Holding S.p.A.

Soggetti collegati: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

Soggetti connessi:

1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
4. le entità su cui uno degli esponenti, dei partecipanti o uno stretto familiare di una parte correlata esercita influenza notevole.

Stretti familiari: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.